

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1561
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle spese occorrenti per la lotta contro le cavallette e contro le formiche argentine. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (2222) . . . . .	1561
PRESIDENTE . . . . .	1561, 1562
BALDUZZI, <i>Relatore</i> . . . . .	1561
Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione. (2235) . . . . .	1562
PRESIDENTE . . . . .	1562, 1563, 1564
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1562
TROISI . . . . .	1563
FERRERI . . . . .	1563
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1565

**La seduta comincia alle 10.**

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bavaro, Giannini Guglielmo e Saggin.

**Discussione del disegno di legge: Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle spese occorrenti per la lotta contro le cavallette e contro le formiche argentine. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2222).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle spese occorrenti per la lotta contro le cavallette e contro le formiche argentine.

Prego l'onorevole Balduzzi di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione (Finanze e tesoro) del Senato.

BALDUZZI, *Relatore*. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste chiede l'emanazione di un provvedimento legislativo per essere autorizzato alla emissione di ordini di accreditamento entro i più ampi limiti di lire 50 milioni per il pagamento delle spese occorrenti alla difesa fitosanitaria di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 9 dicembre 1950, n. 1087.

La maggior parte dei fondi assegnati dalla precitata legge è devoluta, alla lotta contro le cavallette nel territorio sardo e contro la formica argentina che infesta il territorio della Liguria e del Palermitano.

Tali spese richiedono il concentramento di pagamenti indifferibili di importo notevole in periodi di tempo brevissimi, non consentendo

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1951

la stagionalità della lotta e lo svolgimento del ciclo biologico degli insetti da combattere, una erogazione frazionata nel tempo.

Per la lotta contro le cavallette, esistono già precedenti legislativi per la risoluzione dell'identico problema sorto per il passato, quali il decreto legislativo luogotenenziale 22 giugno 1946, n. 41, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 marzo 1948, n. 232 ed in ultimo il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, provvedimenti con i quali vennero consentiti più ampi limiti per la emissione degli ordini di accreditamento necessari all'erogazione di spese di natura analoga.

La Corte dei conti, sentita a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, si è favorevolmente espressa. Aggiungo che la IX Commissione permanente (Agricoltura) ha espresso pure parere favorevole sul provvedimento.

Prego, pertanto, gli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Per l'erogazione della spesa e dei contributi autorizzati, per la difesa fitosanitaria, dall'articolo 1 lettera b) della legge 9 dicembre 1950, n. 1087, è data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni ».

Trattandosi di articolo unico, e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione. (2235).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione ».

L'onorevole Vicentini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2235 prevede l'aumento dell'imposta di negoziazione per certificati, cartelle, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie.

Scopo di questa imposta è di colpire la negoziabilità dei titoli.

Sono rimasto perplesso nell'apprendere dalla relazione le cause determinanti l'inasprimento dell'aliquota, che sono le seguenti: inadeguato incremento del gettito dell'imposta di negoziazione in rapporto all'incremento accertato per tutte le altre imposte di registro e bollo; ritardo con cui si sta procedendo all'accertamento degli imponibili; incompleta rivalutazione dei capitali delle società; modesta entità del capitale medio delle singole società inadeguato all'imponente volume degli affari; ricorso al credito bancario anziché ai capitali privati.

Il gettito di un'imposta è determinato da due fattori: entità della materia imponibile ed aliquota. La mancata o la non adeguatamente accertata entità della materia imponibile, non possono rappresentare una ragione sufficiente per l'inasprimento delle aliquote di un'imposta.

Non ritengo, poi, che la seconda motivazione — ritardo con cui si sta procedendo agli accertamenti — rappresenti una ragione valida per inasprire le aliquote di un determinato tributo. Neppure ritengo che la modesta entità del capitale, se valutato bene, possa rappresentare ragione di inasprimento del tributo e solo in parte si può accogliere anche l'ultima motivazione, che cioè, anziché aumentare il capitale sociale, si preferisce ricorrere al credito bancario.

Di fronte a queste insufficienti considerazioni contenute nella relazione ministeriale allegata al disegno di legge ci sono e ci devono essere però altre considerazioni dettate dalla situazione attuale nella quale si trova il bilancio dello Stato, anche in rapporto a recentissime ragioni che impegnano la solidarietà di tutti i cittadini a fornire mezzi al bilancio dello Stato perché questo possa fronteggiare le luttuose conseguenze dei danni derivati dalle alluvioni di questi giorni.

Inoltre, non possiamo non considerare il fatto che nella prassi del nostro sistema tributario, dall'imposta di negoziabilità, o meglio della potenzialità di negoziabilità dei titoli, siamo quasi arrivati ad una vera e propria imposta sul capitale, cioè ad un prelievo di imposta che dovrebbe o potrebbe inserirsi nel nostro sistema tributario come correttivo della possibilità di fatto offerta dagli Enti eco-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1951

nomici operanti sotto forma di società, per l'evasione di altre imposte, quali, ad esempio, l'imposta di successione con le quali la finanza incide sul reddito dei cittadini. E sotto questo aspetto che l'imposta può trovare la sua ragion d'essere e può trovare giustificazione il raddoppio delle aliquote che questo disegno di legge apporta.

È notorio a tutti che la forma della società per azioni si è in certo senso snaturata dal concetto originario ed è diventata un po' il paravento per configurare attività economiche che, pur essendo personali (e le società che hanno amministratore unico sono molto diffuse) hanno però preferito questa forma giuridica per spersonalizzare intanto le imposte e per trovar modo di evadere più facilmente al fisco.

Quindi, da questo punto di vista, date le contingenze attuali, date le necessità di bilancio, data anche la possibilità di mettere una remora al diffondersi di società anonime, il progetto di legge mi pare che debba avere considerazione da parte della nostra Commissione e quindi lo raccomando all'approvazione degli onorevoli colleghi. Ci sono, però, alcuni casi che devono essere considerati anche in questa sede e principalmente la posizione delle società cosiddette finanziarie, cioè delle società che hanno in tutto o in gran parte nei loro patrimoni, capitali di altre società. L'assoggettazione delle due differenti azioni all'imposta rappresenterebbe una duplicazione, e per questo, con la dovuta cautela, io mi permetto di proporre alla Commissione un articolo aggiuntivo; da porre dopo l'articolo 1, nel senso che quando ci sono dati esatti, precisi, fondati e controllati di società che hanno nel proprio patrimonio in misura preponderante valori azionari di altre società che abbiano già soddisfatto gli obblighi dell'imposta di negoziazione, per queste società venga mantenuta l'aliquota attuale dell'imposta.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**TROISI.** Mi associo alla proposta dell'onorevole relatore. Vorrei fare solo una precisazione. L'onorevole Vicentini, nel legittimare questa imposta, ha parlato di un correttivo alle probabili evasioni. Io penso che bisogna inserire questo tributo nel complesso delle imposte sui trasferimenti, come tributo surrogatorio del registro e del bollo. Esso colpisce quei titoli che, per la loro frequente negoziabilità, non possono essere sottoposti alla normale forma del registro e del bollo. Se si

tiene presente questo, il provvedimento si giustifica da sé, costituendo una forma di adeguamento. Se si considera, infatti, il gettito che dà oggi l'imposta di registro e di bollo e il gettito dell'imposta di negoziazione, si nota una divergenza. Mentre la prima è aumentata del 3.771 per cento, l'altra è aumentata appena del 1000 per cento. Di qui la necessità di un adeguamento del tributo sia ai fini di una maggiore perequazione, sia ai fini di ottenere un più cospicuo gettito.

Con questa precisazione, mi associo alla proposta dell'onorevole relatore.

**FERRERI.** Mi associo al voto espresso dall'onorevole relatore di approvare questo disegno di legge. Ma io lo staccherei da ogni considerazione precedente. Questo è uno di quei tributi che può essere aumentato in quanto si riferisce ad una materia tassabile che sopporta ancora questo aggravio. La circostanza, messa in evidenza anche nella relazione e che ora ha richiamato l'onorevole Troisi, di un aumento dell'imposta di negoziazione, che è molto al disotto dell'aumento che ha avuto invece il gettito dei tributi per l'imposta di registro, è un argomento che spiega come sia stato necessario approvare delle disposizioni di legge che adeguassero il capitale sociale al metro monetario attuale. Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, soprattutto quelli quotati in borsa, penso che essa possa essere fatta con un elemento che è indifferente rispetto al capitale sociale. Per la gran massa dei titoli quieti, che non vanno quotati, e anche per quelli che vanno quotati, il valore nominale è sempre un'attrazione, per cui, specialmente ai fini dell'imposta di negoziazione, è una base dalla quale l'ufficio si muove con una certa lentezza e una certa fatica. Pertanto, quando le società avranno adeguato il capitale in base all'ultimo disegno di legge che abbiamo approvato, per ciò stesso, direi meccanicamente, il gettito del tributo dovrebbe adeguarsi. Con ciò sta bene un ulteriore aggravio, che ha il suo peso, perché si riduce all'uno per cento sul valore dell'azione. Esso darà un gettito notevole.

Quindi, pur non seguendo in tutto quanto è stato detto finora circa le motivazioni e principalmente non prendendo di mira le società familiari, le quali appunto perché familiari danno scarsi motivi di negoziazioni per cui sono quelle che non dovrebbero essere tenute più presenti ai fini di una imposta surrogatoria, ma si raccomanderebbero per un miglior trattamento, per queste considerazioni e perché ritengo che qui si tratti di un campo nel quale la pressione può essere ulterior-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1951

mente e legittimamente aumentata, darò il mio voto favorevole al disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 e della tabella annessa:

La tariffa allegato A al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, concernente l'imposta di negoziazione, è sostituita dalla seguente:

Articolo della tariffa	TITOLI E VALORI SOGGETTI AD IMPOSTA	MISURA DELLA IMPOSTA		Norme per la liquidazione dell'imposta
		per ogni 100 lire	per ogni 1000 lire	
1	Cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, emessi da provincie, comuni ed altri enti o persone diversi dalle società contemplate nel libro V, del Codice civile:			L'imposta si liquida con le norme stabilite dal decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173.
	a) se al portatore . . . . .	—	4 —	
	b) se nominativi . . . . .	—	2,50	
2	Azioni, obbligazioni ed altri titoli delle società contemplate dal Codice civile (Capi V e VI del libro V, Titolo V):			id.
	a) se al portatore . . . . .	—	10 —	
	b) se nominativi . . . . .	—	5 —	id.
3	Quote o carature comunque denominate, delle altre società, contemplate dal libro V, Titolo V, del Codice civile quando siano cedibili con effetto verso la Società:			id.
	a) se al portatore . . . . .	—	10 —	
	b) se nominative . . . . .	—	5 —	

Pongo in votazione l'articolo e la annessa tabella.

(Sono approvati).

Come ha già avvertito nella sua relazione, l'onorevole Vicentini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo che diviene articolo 2:

« Resta ferma l'applicazione delle aliquote stabilite dai numeri 2 e 3 dell'articolo 1 della tariffa allegato A al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, alle azioni ed ai titoli similari costituenti il capitale sociale nei riguardi delle società che, secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, abbiano investito, almeno sei mesi prima della data di chiusura dell'esercizio, in conformità dell'oggetto sociale, nei titoli soggetti alla imposta di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 1 della pre-

sente legge un importo non inferiore al 65 per cento del capitale imponibile risultante dalla valutazione effettuata ai sensi degli articoli 4 e 5 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, numero 1173 e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge che diviene articolo 3:

« È ulteriormente sospesa fino al 1° gennaio 1953 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1951

nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.

Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi della imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1952 ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Segue l'articolo 3 che diviene articolo 4:

« Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie già devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, in virtù di disposizioni successive a tale decreto e trasferite al Collegio peritale centrale con gli articoli 9 e 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, sono decise dalle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, anche se tali controversie siano insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle spese occorrenti per la lotta contro le cavallette e contro le formiche argentine » (2222):

Presenti e votanti . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . .	27
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

« Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione » (2235):

Presenti e votanti . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . .	24
Voti contrari . . . . .	4

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amendola Pietro, Balduzzi, Barbina, Biasutti, Castelli Avolio, Cavinato, Chiaramello, Chiostergi, Corbino, De Martino Alberto, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Marotta, Pesenti, Petrilli, Ponti, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tuddisco, Turnaturi, Valsecchi e Vicentini.

*Sono in congedo:*

Bavaro, Giannini Guglielmo e Saggin.

**La seduta termina alle 10,30.**